

DIRETTIVA 98/55/CE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1998

che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 93/75/CEE ⁽⁴⁾ non prevede espressamente disposizioni applicabili al trasporto per mare di materiali radioattivi, di cui alla risoluzione A.748(18) dell'Organizzazione marittima internazionale, concernente la raccolta delle norme di sicurezza per il trasporto in fusti di combustibile nucleare irradiato, plutonio e scorie altamente radioattive a bordo di navi (raccolta INF);

considerando che è necessario rafforzare la sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento marino in relazione al trasporto di combustibile nucleare irradiato, plutonio e scorie altamente radioattive;

considerando che è essenziale, per esigenze di chiarezza, includere la raccolta INF nell'elenco di convenzioni, codici, raccolte e risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2 della direttiva; che la maggiore chiarezza consentirà alle autorità competenti di disporre di opportune informazioni sulla natura ed ubicazione a bordo dei materiali radioattivi trasportati e quindi permetterà loro di contribuire a prevenire e ridurre al minimo il rischio di incidenti per le navi che trasportano tali materiali;

considerando che la notifica della classe INF della nave, che fa riferimento al quantitativo totale di materiali radioattivi che può essere trasportato a bordo, fornirà

informazioni più precise alle autorità competenti, contribuendo in tal modo a migliorare la loro risposta in caso di incidenti marittimi che coinvolgono materiali radioattivi;

considerando che dovrebbe essere possibile modificare gli allegati I e II della direttiva 93/75/CEE con una procedura semplificata in funzione dell'evoluzione del diritto internazionale, in particolare delle modifiche apportate alle convenzioni e ai codici, raccolte e risoluzioni internazionali non contemplati all'articolo 2 di detta direttiva e che sono entrate in vigore dopo l'adozione di quest'ultima; che tali modifiche, tuttavia, non dovrebbero estendere il campo di applicazione della presente direttiva né alterare gli obblighi di notifica contemplati dalla direttiva e, in particolare, non comportano l'estensione delle condizioni di notifica da essa previste alle navi in transito; che per tali modifiche la procedura di cui all'articolo 12 della direttiva sembra essere la più idonea; che l'articolo 11 dovrebbe essere integrato a tal fine;

considerando che il contenuto degli allegati I e II della direttiva 93/75/CEE dovrebbe essere modificato per tener conto delle convenzioni, codici, raccolte e risoluzioni internazionali non contemplati all'articolo 2 ed entrati in vigore dopo la data di adozione della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2:

— alla lettera c), dopo le parole «codice IMDG» è inserito il seguente testo:

«, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF;»;

— è inserito il seguente paragrafo:

«i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, in vigore al 1° gennaio 1998;»;

— le lettere i), j) e k) diventano rispettivamente j), k) e l).

⁽¹⁾ GU C 334 dell'8. 11. 1996, pag. 11 e GU C 264 del 30. 8. 1997, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 133 del 28. 4. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo espresso il 24 aprile 1997 (GU C 150 del 19. 5. 1997, pag. 31), posizione comune del Consiglio dell'11 dicembre 1997 (GU C 23 del 23. 1. 1998, pag. 6) e decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1998 (GU C 104 del 6. 4. 1998).

⁽⁴⁾ GU L 247 del 5. 10. 1993, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/34/CE della Commissione (GU n. L 158 del 17. 6. 1997, pag. 40).

2) All'articolo 11:

— nel primo trattino, le lettere «e), f), g) h) e i)» sono sostituite dalle lettere «e), f), g), h) i) e j);

— è aggiunto il seguente trattino:

«— modificare gli allegati coerentemente con le pertinenti successive modifiche di convenzioni, codici, raccolte e risoluzioni internazionali nel settore della sicurezza del mare e della protezione dell'ambiente marino che sono entrate in vigore, senza ampliarne la portata.»

3) Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblica-

zione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo regolato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RUTTENSTORFER

*ALLEGATO**«ALLEGATO I***Informazioni concernenti le navi che trasportano merci pericolose o inquinanti***(Articolo 5)*

1. Nome della nave, indicativo radio della nave e eventualmente, numero d'identificazione IMO.
 2. Nazionalità della nave.
 3. Lunghezza e pescaggio.
 4. Porto di destinazione.
 5. Ora presunta di arrivo al porto di destinazione o presso la stazione di pilotaggio, secondo quanto prescritto dall'autorità competente.
 6. Ora presunta di partenza.
 7. Itinerario previsto.
 8. Denominazioni tecniche corrette delle merci pericolose o inquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, classi di pericolo IMO, in base ai codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, la classe di appartenenza della nave secondo la raccolta INF, quantitativi di tali merci e loro ubicazione a bordo, nonché se tali merci sono contenute in contenitori cisterna o in casse mobili (contenitori), marchi di identificazione.
 9. Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifesto oppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate in dettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo della nave, con la relativa ubicazione.
 10. Numero dei membri dell'equipaggio a bordo.
-

ALLEGATO II

ELENCO DI CONTROLLO PER LE NAVI
(Articolo 6, paragrafo 3, articolo 8 e allegato III)

A. Identificazione della nave

Nome della nave:	Proprietario:	Anno di costruzione:	
.....	
Bandiera:		Stazza lorda:	
.....		
Porto di immatricolazione:	Lunghezza fuori tutto:		
.....		
Lettere o cifre distintive (indicativo radio):	Eventuale numero di identificazione IMO:		
.....		
Società di classificazione:	Aree marittime in cui la nave è autorizzata ad operare:		
.....		
Classe:	Scafo:	Macchine:	
.....	
Impianto di propulsione:		Potenza:	
.....		
Agente:		
Pescaggio:	Prua:	Centrale:	Poppa:
.....
Volume/massa del carico pericoloso o inquinante:		

B. Installazioni di sicurezza

	In buono stato di funzionamento		Deficienze
	Sì	No	
1. <i>Costruzione e attrezzatura tecnica</i>			
Motori principali e ausiliari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo per il timone principale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo per il timone ausiliario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivo per l'ancora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema antincendio permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di gas inerte (se applicabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

